

La pensione diretta di privilegio consiste in un trattamento di natura economica che spetta al dipendente pubblico divenuto inabile per patologie derivanti da causa di servizio. Per causa di servizio si intende un danno fisico subito o una malattia contratta per cause o condizioni insite nel tipo di lavoro prestato. La concessione del privilegio avviene indipendentemente dagli anni di servizio.

A chi si rivolge

Sono destinatari della prestazione tutti i pubblici dipendenti iscritti all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici collocati a riposo a seguito di patologie contratte in servizio e per causa di servizio.

Requisiti di accesso

Ha diritto alla pensione di privilegio l'iscritto che rientra in entrambe le condizioni seguenti:

- l'iscritto contrae una malattia contagiosa o una malattia professionale, o riporta una ferita o una lesione traumatica, **per causa o concausa di servizio** (nel secondo caso la concausa deve essere necessaria e preponderante);
- la condizione di infermità sopra descritta rende l'iscritto inabile al servizio (condizione non necessaria per le forze di polizia a ordinamento civile e militare).

Come si ottiene

I **dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cpi, Cps e Cpug** presentano domanda direttamente all' Inps Gestione Dipendenti Pubblici entro il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, o dalla morte del lavoratore o del pensionato.

Anche i **dipendenti iscritti alla Cassa Stato** presentano domanda direttamente all' Inps Gestione Dipendenti Pubblici. La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente lascia passare cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte; il termine è elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo. Nell'ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa, non sussiste alcun termine.

La domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematizzata; per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici ed essere in possesso del PIN.

L'Inps Gestione Dipendenti Pubblici avvia l'istruttoria, che prevede la richiesta della documentazione sanitaria e del verbale di visita medico-collegiale redatto dalle Commissioni mediche competenti. La documentazione acquisita viene esaminata dal Comitato tecnico per le pensioni di privilegio costituito presso l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici, per i **dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cpi, Cps e Cpug**, e dal Comitato di Verifica delle cause di servizio per i **dipendenti iscritti alla Cassa Stato**. I Comitati hanno il compito di stabilire se l'infermità accertata dalle Commissioni mediche dipende o meno da cause di servizio. Se viene riconosciuto il nesso di causalità, la sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici procederà alla liquidazione della pensione di privilegio.

Per tutti i dipendenti pubblici le infermità prodotte da cause di servizio sono suddivise in otto categorie, dalla prima (infermità più gravi) all'ottava (meno gravi), in corrispondenza delle quali viene liquidato in favore dell'interessato il relativo trattamento di pensione privilegiato; se l'infermità peggiora, comunque, il titolare può in qualsiasi momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore (c.d. aggravamento) e la riliquidazione della pensione.

Se l'interessato ottiene in attività di servizio la liquidazione dell'equo indennizzo, e successivamente (per la stessa infermità) la pensione di privilegio, la metà dell'importo dell'equo indennizzo già corrisposto, viene recuperata sulle rate di pensione.

Le novità introdotte dal Decreto legge 201 del 2011 (Legge Fornero), convertito nella Legge 214 del 2011, hanno riguardato anche l'istituto della pensione privilegiata. In particolare l'art. 6 della citata legge ha abrogato, a decorrere dal 06 dicembre 2011, la pensione di privilegio per tutto il personale pubblico, ad eccezione del Personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, che continuano ad essere disciplinati dalla preesistente normativa. L'articolo 6 non trova altresì applicazione nei confronti dei procedimenti pendenti alla data del 06 dicembre 2011.

Decorrenza

Il trattamento pensionistico di privilegio decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio per i dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cpi, Cps, Cpug e Ctps. Per i soli iscritti Ctps, se la domanda è prodotta dopo due anni dal collocamento a riposo, fermo restando il diritto alla pensione, il pagamento ha luogo a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Durata della prestazione

La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del titolare.